



Bruxelles, 25 gennaio 2021  
(OR. en)

5535/21

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2020/0312(NLE)

---

---

SCH-EVAL 12  
DATAPROTECT 15  
COMIX 43

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14245/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione di <b>Cipro</b> affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>protezione dei dati</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione di Cipro affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata mediante procedura scritta il 21 gennaio 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

## RACCOMANDAZIONI

**relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione di Cipro affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare a Cipro provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020)8150 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'équipe in loco esprime grande soddisfazione per il recente incremento delle risorse umane e finanziarie assegnate all'autorità per la protezione dei dati (DPA). Sono considerate buone pratiche l'impegno assunto dall'autorità per la protezione dei dati di svolgere attività generali di sensibilizzazione e di mettere a disposizione le presentazioni e gli interventi sul proprio sito web. Anche il programma di formazione per gli agenti e funzionari di polizia sulla legislazione relativa al SIS II e la protezione dei dati organizzato dalla polizia cipriota è considerato una buona pratica.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 5, 6, 8, 9 e 11.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, Cipro deve, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

Cipro è invitata a:

**Autorità per la protezione dei dati (in appresso: DPA)**

1. dimostrare di aver intrapreso le misure volte a garantire che l'autorità per la protezione dei dati disponga di risorse umane e di bilancio sufficienti per le future operazioni di monitoraggio e controllo del trattamento dei dati personali nel quadro dell'*acquis* di Schengen;
2. attuare un piano di controllo del SIS e del VIS cipriota che contempli la fase costitutiva e la fase attuativa per i prossimi tre anni, comprese tutte le attività di vigilanza pianificate sia durante la fase di attuazione sia quando i sistemi diventeranno operativi; fornire copia di tale piano;

### **Diritti degli interessati**

3. provvedere a che le informazioni sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti degli interessati in relazione al SIS II e al VIS pubblicate nei siti web della polizia e del ministero degli Affari esteri (MAE) siano disponibili almeno in inglese e facilmente accessibili agli interessati. In particolare, i moduli specifici / le lettere standard per le richieste degli interessati in relazione al SIS II e al VIS dovrebbero essere resi disponibili sui rispettivi siti web;
4. esporre un avviso visibile e fornire agli interessati opuscoli informativi sui loro diritti e sul trattamento dei loro dati nei locali del MAE e in tutti i luoghi in cui le autorità trattano dati personali nel N.VIS per conto del MAE, ad esempio presso i controlli di frontiera e i chioschi automatici;

### **Sistema di informazione visti**

5. provvedere a che sia attuata quanto prima una normativa nazionale in materia di N.VIS;
6. adottare tutte le misure necessarie per attuare il nuovo N.VIS e assicurarne la conformità con l'*acquis* del VIS e i requisiti in materia di protezione dei dati;
7. assicurare che il MAE attui una procedura per la raccolta e la conservazione dei registri in linea con i requisiti del regolamento VIS;
8. adottare le misure necessarie per assicurare la stabilità della posizione del responsabile della protezione dei dati presso il MAE e assicurarne l'adeguato coinvolgimento durante le fasi di progettazione e attuazione del nuovo N.VIS;

### **Sistema di informazione Schengen**

9. provvedere a che sia adottata quanto prima la normativa nazionale in materia di N.SIS II;
10. provvedere a che tutte le questioni pertinenti alla protezione dei dati personali siano adeguatamente discusse da tutti i portatori di interessi e a che una valutazione d'impatto sotto l'aspetto della protezione dei dati delle operazioni previste di trattamento di dati personali sia effettuata prima che l'N.SIS II diventi operativo per il pubblico;

11. assicurare che siano adottate tutte le misure necessarie per preservare la qualità dei dati durante l'intero ciclo di vita delle informazioni;
12. effettuare test per garantire la corretta integrazione dell'N.SIS II con i precedenti sistemi di polizia e completare il processo di sostituzione delle attrezzature informatiche obsolete;
13. assicurare che i profili del personale siano creati e documentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), della decisione e del regolamento SIS II del Consiglio;
14. presentare un piano di sicurezza specifico conforme agli obblighi giuridici;
15. assicurare lo sviluppo di una politica completa che garantisca che le attività di autocontrollo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera k), della decisione e del regolamento SIS II del Consiglio siano introdotte prima che l'N.SIS II diventi operativo per il pubblico;

#### **Sensibilizzazione**

16. fornire informazioni sulla pianificazione delle attività volte ad aumentare il livello di conoscenza del pubblico in materia di SIS e VIS;

#### **Cooperazione internazionale**

17. confermare che l'autorità per la protezione dei dati parteciperà regolarmente alle attività del Gruppo di coordinamento del controllo del SIS II e del Gruppo di coordinamento del controllo del VIS, istituiti per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen, a decorrere dal 2020.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

\_\_\_\_\_